

TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE E
DEPOSITO DEI DATI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

 complianceantiriciclaggio.it

Veda

Ver_01-2023

GUIDE DI CONFORMITA' NORMATIVA

Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del partecipante al percorso di formazione erogato da Veda Srl ed è coperto in tutto il suo contenuto da copyright. È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore. Qualsiasi utilizzo improprio ivi compresa l'estrazione di immagini (screenshot), sequenze, etc è sanzionato ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso formativo.

Dispensa chiusa per la stampa il: ____25/05/2023____

Veda Srl
Via Giuseppe Pecchio n. 1 - 20131 Milano
Tel. 026622823
Fax 0287181492
e-mail: info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2023
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

TITOLARE EFFETTIVO


 complianceantiriciclaggio.it

1


Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori

 Veda

 Come la norma si è evoluta nel tempo ed i momenti di sintesi



Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



ESEMPIO:

- Nel sistema di prevenzione non si agisce in base ad una **notizia di reato** (vi possono essere dei casi in cui si opera su due binari perché le finalità sono diverse).
- Nel sistema di prevenzione e contrasto comandano le **anomalie** e non i reati (che certamente possono esserne ispiratori).
- Il sistema di prevenzione è ispirato ad un **approccio basato sul rischio**.
- Nel sistema della prevenzione si agisce non su impulso dell'**Autorità Giudiziaria**, altrimenti sarebbero indagini affidate alle autorità investigative per la repressione dei delitti.

Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

La ratio della
normativa di
prevenzione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto **dell'uso del sistema economico e finanziario** a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



IMPEDIRE E CONTRASTARE GLI **ABUSI** DEL SISTEMA FINANZIARIO LEGALE



- Nel **riciclaggio** i proventi illeciti vengono utilizzati nel sistema finanziario legale.
- Nel **finanziamento al terrorismo** spesso, proventi leciti vengono impiegati per scopi illegali.

Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

Le misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono proporzionate al rischio e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale



I CONCETTI FONDAMENTALI

- Il principio ispiratore delle azioni è il rischio;
- Ogni azione deve essere proporzionata al rischio che si sta gestendo;
- Le dimensioni organizzative richiedono maggiori sforzi;
- Nessuna necessità di indagini ma ***analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività.***

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori

Conoscenza del
cliente

Nessuna indagine

Se qualcosa non ti convince

- Chi è il cliente?
- Chi sta dietro al cliente?
- Quale è lo scopo della prestazione?

- analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale

Fai qualcosa in più in termini di acquisizione di dati ed approfondimento delle informazioni, oppure fermati e valuta se fare una segnalazione di operazione sospetta

APPROCCIO AL RISCHIO



La riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione di operazioni sospette

Art. 38, D.lgs. 231/2007

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione

LA
RISERVATEZZA
DEL
SEGNALANTE



In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni.

In vigore dal 01/03/2022 con il Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 3

Le finalità e i principi del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 2, D.lgs. 231/2007

LA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità del sistema di prevenzione e contrasto **è considerato di interesse pubblico.**



Per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, *prevale l'interesse dello Stato a proteggere l'economia.*

Il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 65, D.lgs. 231/2007

**Sanzioni
amministrative
pecuniarie**



IL PROCEDIMENTO E' REGOLATO DAL

- Legge 24/11/1981 n. 689

**Prescrizione delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie**



5 ANNI DAL GIORNO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE

- Art. 28 Legge 24/11/1981 n. 689

Gli attori del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 3 e seguenti D.lgs. 231/2007

SOGGETTI OBBLIGATI

- Intermediari bancari e finanziari
- Altri operatori finanziari
- Professionisti
- Altri operatori non finanziari
- Prestatori di servizi di gioco

Banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le Sim, le Sgr, le Sicav, le Sicaf etc

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i cambio valuta.

Commercialisti, Notai, Avvocati, Consulenti del lavoro etc

I prestatori di servizi relativi a società e trust, commercio di cose antiche, commercio di opere d'arte, intermediari nel commercio delle opere d'arte, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, mediazione civile, recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, servizi di portafoglio digitale.

Operatori di gioco on line, operatori di gioco su rete fisica, soggetti che gestiscono case da gioco.

Gli attori del sistema di prevenzione e contrasto

Art. 3 e seguenti D.lgs. 231/2007

**AUTORITA',
VIGILANZA,
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

- Ministro dell'economia e delle finanze
- Comitato di sicurezza finanziaria
- Unità d'informazione finanziaria
- Autorità di vigilanza di settore
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e
- Direzione investigativa antimafia
- Pubbliche amministrazioni
- Organismi di autoregolamentazione



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

2

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Veda



Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

Inquadramento
essenziale per
l'operatività

**Art. 1, comma
2, lett. pp,
D.lgs. 231/2007**

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**Art. 20, Art. 22,
D.lgs. 231/2007**

CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE


**Art. 19, comma
1, lett a), D.lgs.
231/2007**

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Schema di sintesi dei criteri legali individuazione titolare effettivo:

Art. 20, Art. 22, D.lgs. 231/2007



SOCIETA' DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

→ Criterio residuale

NB

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.



2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**

Le indicazioni di proprietà diretta e indiretta della titolarità di una partecipazione





Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle persone
giuridiche istituito
presso le prefetture

NB

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate



TRUST

NB

QUESTA REGOLA VALE PER **TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE** (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati, opachi, trasparenti.....per tutti i trust.

Cumulativamente:

- Costituente o i costituenti;
- Fiduciario o fiduciari;
- Trustee;
- Guardiano o guardiani;
- Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- Dei beneficiari o classe di beneficiari
- Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il professionista è obbligato a conservare traccia delle verifiche effettuate



Criteria per l'individuazione del titolare effettivo

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria
residuale

NB

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**

1

2

3

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it


3

Il titolare effettivo nei gruppi e gli orientamenti sui criteri top-down e bottom-up


 Veda

Gli orientamenti per ciò che concerne i criteri sulla partecipazione indiretta sono i seguenti:

TOP DOWN
Criterio del demoltiplicatore




BOTTOM UP
Criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà



L'orientamento consigliato:

Dunque, quale criterio utilizzare?



Il criterio maggiormente attinente ad un'interpretazione della norma fedele al proprio spirito di disciplina presidio è sicuramente il criterio **Bottom Up**

Sono da individuarsi come titolari effettivi tutte le persone fisiche che siano titolari di una partecipazione superiore al 25% detenuta direttamente o indirettamente nella società cliente.

~~**TOP DOWN**
Criterio del moltiplicatore~~

BOTTOM UP
Criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

4

Il titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

 Veda

I riferimenti normativi nei casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

PEGNO

USUFRUTTO

Art. 20, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

I casi di pegno e usufrutto su quote e azioni

PEGNO

USUFRUTTO

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

5

Il titolare effettivo nei fondi comuni di investimento e nelle SGR

 Veda



Il titolare effettivo nei fondi comuni di investimento e nelle sgr

DI REGOLA QUESTI
VEICOLI SOCIETARI
SONO SOCIETA' DI
CAPITALI

QUINDI SI APPLICA
LA SOLITA REGOLA
PREVISTA PER LE
SOCIETA' DI
CAPITALI SENZA
NESSUNA
ECCEZIONE


- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statuari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Le regole per individuare il titolare effettivo non variano:



TITOLARE EFFETTIVO


 complianceantiriciclaggio.it

6

Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Veda

Individuazione del titolare effettivo nel caso in cui nella catena di controllo vi siano società fiduciarie



Individuazione del titolare effettivo nel caso in cui nella catena di controllo vi siano società fiduciarie

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Con la dichiarazione che il soggetto obbligato a svolgere l'adeguata verifica riceve dal cliente, viene effettuata **l'identificazione**, ma trattandosi di casistica che rientra nell'ambito dell'art. 24 del D.lgs. 231/2007 è necessario che il professionista riscontri tale dichiarazione ottenendo una conferma dalla società fiduciaria.

Riscontro dei dati
richiedendo a:

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

7

Il titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione di Enti Pubblici

Veda

Il titolare effettivo e le partecipazioni pubbliche

Si deve fare riferimento in assenza di specifiche indicazioni ai ruoli apicali dell'Ente.

**Art 9, D.lg. 19
agosto 2016, n.
175**

(Gestione delle
partecipazioni
pubbliche)

PARTECIPAZIONI DELLO STATO

Ministero dell'economia e delle finanze

PARTECIPAZIONI DELLA REGIONE

Presidente della regione o altro soggetto
individuato dalla legge regionale

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Sindaco o dal presidente o da un loro delegato

PARTECIPAZIONI DI ALTRI ENTI

Organo amministrativo dell'ente

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

8

Gli obblighi del cliente e delle imprese

 Veda

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica

L'OBBLIGO DI FORNIRE DATI ED INFORMAZIONI VERE E CORRETTE

DICHIARAZIONE RESPONSABILE DEL CLIENTE

Art. 22,
comma 1,
D.lgs.
231/2007

I clienti **devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte** le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Nel caso in cui a richiesta di dati ed informazioni non le forniscano

Art. 42, D.lgs.
231/2007

Astensione – impossibilità di svolgere la prestazione

Art. 35, D.lgs.
231/2007

Valutazione di inoltro di una segnalazione

Se il cliente fornisce dati non veri o falsi

Art. 55,
comma 3,
D.lgs.
231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Obbligo degli amministratori di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

Cosa devono fare gli amministratori?

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Come devono farlo?

Art. 22, comma 3, D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori richiedendole al titolare effettivo**, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

IN PRATICA

Quando il professionista richiede i dati del titolare effettivo ad esempio ad una società di capitali, l'amministratore della stessa, già dal 4/7/2017 è obbligato dalla legge ad acquisirli e conservarli per proprio conto e renderli disponibili alle autorità ed ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Obbligo degli amministratori di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

E se l'amministratore ha dei dubbi sui dati, cosa deve fare?

Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

IN PRATICA

Se il socio non fornisce i dati richiesti all'amministratore, quel socio non può esercitare il suo diritto di voto nelle assemblee, almeno fino a quando non fornisce i dati richiesti.

E se l'amministratore acquisisce o conserva dati non veri, cosa succede?

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

9

Il Registro dei titolari effettivi e i soggetti obbligati a trasmettervi i dati

 Veda

Il Registro dei titolari effettivi e i soggetti obbligati a trasmettervi i dati


OGGETTO E FINALITA' DEL REGISTRO:

- a) comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva
- b) accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi
- c) individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità
- d) garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni

IL DECRETO:

DM 11/03/2022 n. 55

Il Decreto attuativo del Registro sulla titolarità effettiva previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 emanato dal MEF di concerto con il MISE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.121 in data **25 maggio 2022**




TRE SEZIONI:

Sezione I: requisiti soggettivi, oggettivi e modalità di comunicazione dei dati.

Sezione II: modalità di accesso delle Autorità e consultazione


Sezione III: i rapporti di scambio informativo tra gli enti pubblici

IL REGISTRO DEI
Titolari Effettivi è
tenuto dal
Registro delle
Imprese e si
compone di due
sezioni



SEZIONE AUTONOMA

Che contiene i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.



SEZIONE SPECIALE

Che contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

I SOGGETTI
INTERESSATI AD
EFFETTUARE LA
COMUNICAZIONE

Imprese dotate di personalità giuridica:

- a) società a responsabilità limitata;
- b) società per azioni;
- c) società in accomandita per azioni;
- d) società cooperative;

Persone giuridiche private:

- a) Associazioni (con personalità giuridica);
- b) fondazioni;
- c) istituzioni di carattere privato;

Trust

Istituti giuridici affini al trust

Le imprese individuali, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi, salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica, le Imprese sociali, salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione

SONO ESCLUSI

Le tempistiche di trasmissione dei dati al Registro dei titolari effettivi – Art. 3 Decreto 55/2022

PRIMA COMUNICAZIONE

ENTRO 60 GIORNI

Dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro

COSTITUZIONE DI IMPRESE CON PG E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

ENTRO 30 GIORNI

Dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese

COSTITUZIONE DI TRUST

ENTRO 30 GIORNI

Dalla data della costituzione

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO

ENTRO 30 GIORNI

Dalla data del compimento dell'atto di variazione

CONFERMA ANNUALE

ENTRO 12 MESI

Dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (le società di capitali possono confermare in sede deposito bilancio annuale)



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO


 complianceantiriciclaggio.it

10 I dati e le informazioni da comunicare al Registro dei titolari effettivi

Veda



I dati e le informazioni da comunicare al Registro dei titolari effettivi

Soggetti	Dati e informazioni oggetto di comunicazione Art. 4 Decreto 55/2022
Imprese dotate di personalità giuridica Persone giuridiche private Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none">• I dati delle persone fisiche indicate come titolari effettivi:<ul style="list-style-type: none">– nome e cognome;– luogo e data di nascita;– residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza);– cittadinanza;– codice fiscale;• Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva:• Indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo nella qualità di controinteressato• La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Imprese dotate di personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none">– Entità della partecipazione (Caso Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007);– Modalità di esercizio del controllo (Caso Art. 20, comma 3, Dlgs. 231/2007);– Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007); 
Persone giuridiche private	<ul style="list-style-type: none">– La denominazione dell'ente;– La sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;– L'indirizzo di posta elettronica certificata;– Il codice fiscale dell'ente;
Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none">– La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;– La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

NB
IMPRESE
DOTATE DI
PERSONALITA'
GIURIDICA

Per ogni persona fisica individuata come titolare effettivo sarà necessario indicare **almeno una delle seguenti caratteristiche**

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE

Art. 20, Comma 2, lett a)

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE

Art. 20, Comma 2, lett b)

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 20, Comma 3, lett a)

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 20, Comma 3, lett b)

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER UN INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'

Art. 20, Comma 3, lett c)

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Art. 20, Comma 5



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

11

**Le sanzioni a carico degli amministratori
nei casi di infedeltà dei dati di
comunicazione e aggiornamento**

Veda

Comunicazione di dati infedeli o falsi

Tra i dati da trasmettere vi è anche la dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Art. 3, comma 4,
Decreto 55/2022

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 76 del TUDA
DPR 445 del 2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, **sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.**

Articolo 495 Codice
Penale

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona **è punito con la reclusione da uno a sei anni.**



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

12

Le sanzioni relative all'omessa comunicazione dei dati nel registro dei titolari effettivi

The Veda logo, with the letter 'V' in green and 'eda' in blue.

Omessa comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo o dell'aggiornamento degli stessi

Art. 2630 del
Codice Civile
(Omessa
esecuzione di
denunce,
comunicazioni
e depositi)

OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI O COMUNICAZIONE OLTRE I 30 GIORNI DAL TERMINE

L'importo delle sanzioni varia da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

COMUNICAZIONE DEI DATI TARDIVA MA ENTRO I 30 GIORNI DAL TERMINE

La sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

13

L'indicazione dello status di controinteressato ai dati del Registro

The Veda logo, with the letter 'V' in a vibrant green and the letters 'eda' in a dark blue, set against a white background.

© Veda Srl Copyright 2023 - Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti
senza espressa autorizzazione

Chi è il controinteressato e quali sono i casi in cui si può far valere tale clausola di esclusione

Il **controinteressato** è il soggetto persona fisica che dall'esercizio dell'accesso al registro dei titolari effettivi vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Le condizioni per esercitare il ruolo di controinteressato richiamate nel D.Lgs. 231/07:

Art. 21,
comma
2, lettera *f*),
Art. 21,
comma
4, lettera d) -
bis .


Soggetto esposto ad un rischio sproporzionato di:

- Frode
- Rapimento
- Ricatto
- Estorsione
- Molestia
- Violenza o intimidazione

Soggetto incapace o minore d'età

Il controinteressato deve comunicare al soggetto tenuto alla comunicazione dei dati al Registro delle Imprese il proprio status

Il processo di opposizione esercitato dal controinteressato



Effetti della comunicazione del soggetto controinteressato

Soggetti	Effetti dell'indicazione del soggetto controinteressato
Autorità Soggetti obbligati alla legge antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none">• Nei confronti di questi soggetti non operano le circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse dai controinteressati.
Altri soggetti	<ul style="list-style-type: none">• Nei confronti di questi soggetti operano le circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse dai controinteressati.



Il controinteressato può opporre l'accesso ai suoi dati esclusivamente nei confronti degli altri soggetti

TITOLARE EFFETTIVO

14

Soggetti che possono accedere e consultare il registro dei titolari effettivi

Veda

I soggetti legittimati ad accedere al Registro dei titolari effettivi

Autorità	Soggetti obbligati D.Lgs. 231/07	Altri soggetti
Art. 5	Art. 6	Art. 7
SENZA LIMITAZIONI		CON LIMITAZIONI
<ul style="list-style-type: none">• Ministero dell'economia e delle finanze• Unità di informazione finanziaria• Direzione investigativa antimafia• Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria• Direzione nazionale antimafia• Autorità giudiziaria• Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità	<p>I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Commercialisti• Avvocati• Notai• Consulenti del Lavoro• Etc <p>Ed in più altri soggetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Banche• Assicurazioni• Intermediari immobiliari, ecc... ecc....	<p>Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio</p>

Accesso ai dati del registro dei titolari effettivi

Soggetti	Accesso a	Limitazioni	Comunicazione al controinteressato
Autorità Soggetti obbligati	Sezione Autonoma - Persone giuridiche – Persone giuridiche private Sezione speciale - Trust e istituti affini	Nessuna limitazione all’accesso ai dati	
Altri soggetti	Sezione Autonoma - Persone giuridiche – Persone giuridiche private	Accesso senza limitazioni a richiesta salvo le limitazioni del controinteressato	La camera di commercio trasmette al controinteressato la richiesta di accesso ai dati ed il controinteressato può opporsi all’accesso
	Sezione speciale - Trust e istituti affini	Accesso sulla base della presentazione alla Camera di Commercio di una istanza motivata	



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

15

Accreditamento dei soggetti obbligati ad accedere al Registro dei Titolari Effettivi

Veda

I soggetti obbligati che possono accreditarsi per l'accesso al registro dei titolari effettivi

SOGGETTI OBBLIGATI PREVISTI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 231/2007

- Intermediari bancari e finanziari
- Altri operatori finanziari
- Professionisti
- Altri operatori non finanziari
- Prestatori di servizi di gioco

Banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le Sim, le Sgr, le Sicav, le Sicaf etc

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i cambio valuta.

Commercialisti, Notai, Avvocati, Consulenti del lavoro ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati

I prestatori di servizi relativi a società e trust, commercio di cose antiche, commercio di opere d'arte, intermediari nel commercio delle opere d'arte, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, mediazione civile, recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, servizi di portafoglio digitale.

Operatori di gioco on line, operatori di gioco su rete fisica, soggetti che gestiscono case da gioco.

 I soggetti obbligati che possono accreditarsi per l'accesso al registro dei titolari effettivi

Soggetti	Accesso a	Accreditamento	Durata dell'accREDITAMENTO	Territorio	Diritti di segreteria
Soggetti obbligati	<p>Sezione Autonoma - Persone giuridiche – Persone giuridiche private</p> <p>Sezione speciale - Trust e istituti affini</p>	<p>Presentazione della richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p>La Camera di Commercio comunica al soggetto obbligato l'accREDITAMENTO a mezzo PEC.</p> <p>Gratuito</p>	Due anni	Intero territorio nazionale	Consultazione soggetta al pagamento dei diritti di segreteria



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

16

Modalità tecniche di comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi

The Veda logo, with the letter 'V' in green and 'eda' in blue.



Per poter trasmettere la comunicazione, gli amministratori, rappresentanti legali dei soggetti obbligati alla trasmissione dovranno essere in possesso:



Adesione al al sistema Telemaco

Per accedere al servizio di invio pratiche DIRE è necessario aver aderito al servizio Telemaco mediante il quale si effettua il pagamento dei diritti ed oneri di segreteria



Firma digitale



PEC



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

 complianceantiriciclaggio.it

17

**Obbligo dei soggetti all'adeguata
verifica di comunicare eventuali
discordanze sui dati acquisiti**

Veda

Obbligo dei soggetti all'adeguata verifica di comunicare eventuali discordanze nei dati acquisiti

**MA E' OBBLIGATORIA
LA CONSULTAZIONE, DA
PARTE DEI SOGGETTI
OBBLIGATI
ALL'ADEGUATA
VERIFICA, DEI DATI
CONTENUTI NEL
REGISTRO DEI TITOLARI
EFFETTIVI?**

La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica del cliente, **non è una attività obbligatoria in generale** ma risulta necessaria ed opportuna tutte le volte che la legge prevede un riscontro sui dati e sulle informazioni contenuti nelle dichiarazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007.

La legge, con riferimento al titolare effettivo, richiede il riscontro dei dati acquisiti dal cliente, e quindi anche la consultazione del Registro dei titolari effettivi, nei casi in cui, in relazione a tali dati, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**.

➔ In caso di mancato riscontro quando necessario si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000.

Nei casi in cui si effettua il riscontro è necessario acquisire e conservare per 10 anni, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel registro ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

➔ In caso di mancata conservazione si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000.

Obbligo dei soggetti all'adeguata verifica di comunicare eventuali discordanze nei dati acquisiti

L'OBBLIGO

I soggetti obbligati accreditati **segnalano alla Camera di commercio territorialmente competente** le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela

TERMINI

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio.

ANONIMATO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, **garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.**

Obbligo dei soggetti all'adeguata verifica di comunicare eventuali discordanze nei dati acquisiti

LA SANZIONE

Non esiste una sanzione specifica per l'omessa comunicazione delle discordanze

LA SANZIONE

Art. 42 e Art. 56
D.lgs. 231/2007

Vi sarà una sanzione se, il soggetto obbligato rileva una discordanza dei dati e viola l'obbligo di astensione.

Art. 42, comma 1, D.Lgs. 231/07, Obblighi di astensione:

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si **astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e **valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta** alla UIF a norma dell'articolo 35.

 In caso di violazione dell'obbligo di astensione, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000.



VEDA

Think Tank Antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

TITOLARE EFFETTIVO


 complianceantiriciclaggio.it

18


Casistiche ed esemplificazioni relative all'individuazione dei titolari effettivi

Veda

1 – Controllo diretto Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007




2 – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);




3

– Società apicale con soci con partecipazioni superiori al 25%




4 – Società apicale con soci con partecipazioni inferiori al 25% e persone fisiche che non esercitano il controllo in altro modo



**SI GUARDA
SEMPRE VERSO
L'ALTO AL
VEICOLO APICALE**




5 – Trust con trustee persona fisica




6

– Trust con trustee trust company




7 – Società con partecipazioni detenute da una società fiduciaria




8

– Società con partecipazioni detenute da ente pubblico



9 – Articolazione di un gruppo con usufrutto





Tutte le azioni di Gamma SPA sono date in usufrutto al socio F



10

– Articolazione in presenza di un pegno sulle azioni



LUNA SPA ha il pegno con diritto di voto sul 50% delle azioni di Gamma Spa.



11 – Fondazione (casistica con assenza di beneficiari individuabili)

